

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 15/12/2022*



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Città Metropolitana di Milano)

## Sommario

|                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO                                                                                                                                                                      | 3  |
| Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO                                                                                                                                                                       | 3  |
| Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO                                                                                                                                                                              | 3  |
| Articolo 4 - PRESUPPOSTI                                                                                                                                                                                  | 3  |
| Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI                                                                                                                                                                             | 4  |
| Articolo 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO                                                                                                                                                       | 5  |
| Articolo 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO                                                                                                                    | 6  |
| Articolo 8 - ESCLUSIONE DELLE AREE E DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI                                                                                                    | 7  |
| Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE                                                                                                                                                    | 8  |
| Articolo 10 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA                                                                                                                                                | 9  |
| Articolo 11 - PIANO FINANZIARIO                                                                                                                                                                           | 10 |
| Articolo 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE                                                                                                                                                            | 11 |
| Articolo 13 - UTENZE DOMESTICHE                                                                                                                                                                           | 11 |
| Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE                                                                                                                                                        | 12 |
| Articolo 15 - UTENZE NON DOMESTICHE                                                                                                                                                                       | 13 |
| Articolo 16 - SCUOLE STATALI                                                                                                                                                                              | 13 |
| Articolo 17 - TRIBUTO GIORNALIERO                                                                                                                                                                         | 13 |
| Articolo 18 - TRIBUTO PROVINCIALE                                                                                                                                                                         | 14 |
| Articolo 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE                                                                                                                                                                        | 14 |
| Articolo 20 - AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO                                                                                                                | 17 |
| Articolo 20 bis - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE | 17 |
| Articolo 21 - MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19                                                                                                                                        | 19 |
| Articolo 22 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO DELL'OCCUPAZIONE DETENZIONE                                                                                                           | 19 |
| Articolo 23 - RISCOSSIONE                                                                                                                                                                                 | 21 |
| Articolo 24 - CONTROLLI                                                                                                                                                                                   | 23 |
| Articolo 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO                                                                                                                                                        | 24 |
| Articolo 26 - ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI                                                                                                                                                         | 24 |
| Articolo 27 - RISCOSSIONE COATTIVA                                                                                                                                                                        | 26 |
| Articolo 28 - RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI                                                                                                                                                           | 26 |
| Articolo 28 bis - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI ORDINARI                                                                                                                                         | 29 |
| Articolo 29 - CONTENZIOSO                                                                                                                                                                                 | 30 |
| Articolo 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI                                                                                                                                                                    | 30 |
| Articolo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                                                                              | 31 |



# **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Articolo 32 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO | 31 |
| Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE       | 31 |
| Articolo 34 - NORME FINALI            | 32 |



# **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

## **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 così come da ultima modifica apportata dal D.lgs. n. 116/2020 e ss.mm.

## **Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Articolo 4 - PRESUPPOSTI**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Città Metropolitana di Milano)

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o dall'utilizzatore delle stesse.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

### **Articolo 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) balconi e terrazze scoperti.
3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

6. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
  - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
7. Le circostanze di cui ai precedenti commi comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
8. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### **Articolo 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. In mancanza di presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.). nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta il 10% di riduzione.

### **Articolo 8 - ESCLUSIONE DELLE AREE E DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Il soggetto passivo deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.
2. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.
3. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali, pertanto, essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

### **Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tares di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 647 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo comma 647 della L. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. La superficie calpestabile viene misurata come segue:



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
  - d) In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della Tares; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

### **Articolo 10 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

- 1. La tariffa è determinata dal metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999 n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- 2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta:



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

- a) Da una quota fissa: quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) Da una quota variabile: quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  - 4. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento.
  - 5. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
  - 6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Articolo 11 - PIANO FINANZIARIO**

- 1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti sulla base dei dati comunicati dall'affidatario della gestione di rifiuti urbani e approvati dal Comune, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'autorità di regolazione ARERA.
- 3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Il piano finanziario comprende le risorse necessarie.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

### **Articolo 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie come determinate da specifica deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, come determinata da specifica deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa vengono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.
4. I coefficienti previsti alle tabelle 1b dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2, dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

### **Articolo 13 - UTENZE DOMESTICHE**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella denuncia di occupazione. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 1 componente ogni 50 mq. assoggettabili, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune, che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

### **Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, come determinate da specifica deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui al punto 3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate anche tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori deroghe.
4. I coefficienti previsti dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

### **Articolo 15 - UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa si applica secondo la destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e l'ubicazione delle superfici che servono per l'esercizio dell'attività economica effettivamente svolta dall'utenza non domestica.

### **Articolo 16 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

### **Articolo 17 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.

2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.
3. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
5. Per le fattispecie di cui al comma 2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

### **Articolo 18 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **Articolo 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani di cui all'art. 183, co. 1 lett. b-ter, punto 2, D. Lgs. 152/2006 e D.lgs. 116/2020, per quanto applicabile, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani, di cui all'art. 183, co. 1 lett. b-ter, punto 2, D. Lgs. 152/2006 e D.lgs. 116/2020, per quanto applicabile, avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti predetti, prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente  $K_d$ ) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione determinata come al punto precedente è proporzionale alle quantità di rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, D. Lgs. 152/2006 e D.lgs. 116/2020, per quanto applicabile, che il produttore dimostra di aver avviato recupero.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente: a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 116/2020, per quanto applicabile, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero. in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo.
7. Ai sensi dell'art. 1. comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione (prive di allacciamenti alle utenze acqua – riscaldamento – elettricità e di arredi) riduzione del 100% della quota variabile;
  - b) abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 50% della quota variabile;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 50% della quota variabile;
  - d) immobile a destinazione diversa dall'abitazione tenuto a disposizione (privo di allacciamenti alle utenze acqua – riscaldamento - elettricità) riduzione del 100% della quota variabile;
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
9. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40 % (quaranta per cento) della tariffa, da determinare anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
10. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento detto servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

### **Articolo 20 - AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO**

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006 e D.lgs. 116/2020, per quanto applicabile, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
2. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
3. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. La richiesta, di cui al presente articolo, deve essere presentata ai sensi del decreto-legge 41/2021 entro il 30 giugno di ciascun anno.

### **Articolo 20 bis - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. (È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione).

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

### **Articolo 21 - MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19**

1. In ragione dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi della pandemia nonché riconoscere agevolazioni sociali alle utenze domestiche, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione ARERA.

### **Articolo 22 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO DELL'OCCUPAZIONE DETENZIONE**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
  - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 19 del presente Regolamento;
  - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000;
  - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000;
  - n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000;
  - o) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - p) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, messi a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

5. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
8. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
10. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

### **Articolo 23 - RISCOSSIONE**

1. Il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento della TARI, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014, avviene mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Città Metropolitana di Milano)

3. Gli avvisi di pagamento, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale e tutte le informazioni previste dalla deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA, in materia di *“trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza, sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Qualora l'utente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'ufficio tributi del Comune di Vizzolo Predabissi, al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta per l'intero anno dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 5 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

### **Articolo 24 - CONTROLLI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 7, comma 3, a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello Stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

### **Articolo 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, delle Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 26 - ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base a quanto previsto dall'articolo 23 del presente regolamento, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'articolo 1, della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
4. L'avviso di accertamento, da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Ai sensi dell'articolo 1 comma 695 della L. 147/2013 in caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 696 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di infedele dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 697 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. Ai sensi dell'articolo 1 comma 698 della L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3 dell'articolo 24, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.
12. Ai sensi dell'articolo 1 comma 699 della L. 147/2013, le sanzioni di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti si applica l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006. n.296.

### **Articolo 27 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Articolo 28 - RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;
- c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
  - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
  - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)

- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
  - g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (esempio blocco conto corrente per successione).
  - h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  - i) Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000,00 il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

### **Articolo 28 bis - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI ORDINARI**

1. Gli utenti che diano prova di una delle situazioni di seguito indicate, possono usufruire della possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'art. 23, comma 2, del presente regolamento:
  - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
  - c) l'importo addebitato superi del 30%, il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Il comune, pervenuta la richiesta di dilazione, per i casi cui al comma 1, provvederà a trasmettere all'utente i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100,00. È salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di rateizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata entro il termine di versamento previsto nell'avviso di pagamento di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
5. Le somme dovute, a seguito di accoglimento della domanda di rateizzazione, possono essere maggiorate:
  - degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al comune;
  - degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

### **Articolo 29 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.lgs. 546/92, il contribuente entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 546/92. pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 40° comma dell'art. 18 citato.

### **Articolo 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

2. A seguito dell'istanza scritta del contribuente, ma senza ulteriori richieste, l'ente procederà al rimborso oppure alla compensazione del credito nel primo avviso di pagamento.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio dalla richiesta di rimborso.
4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

### **Articolo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE.

### **Articolo 32 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le modifiche successive all'entrata in vigore di cui al comma 1, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle medesime, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 53 della Legge 388/2000.



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Città Metropolitana di Milano)**

### **Articolo 34 - NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.